

IL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA LEGGE 238/2016 “DISCIPLINA ORGANICA DELLA COLTIVAZIONE DELLA VITE E DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEL VINO”

FATTISPECIE NORMATIVA	DISCIPLINA SANZIONATORIA TESTO UNICO VINO	SANZIONE AMMINISTRATIVA		AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE
		MIN	MAX	
<p>- Impianto vigneti con varietà di uve da vino in violazione all'art. 62 par. 1 Reg. UE 1308/13.</p> <p>- Mancato avvio alla distillazione di vino ottenuto da vigneti impiantati in violazione</p>	Art. 69 co. 1	<p>€2.500</p> <p>Per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie vitata.</p>	<p>€5.000</p>	REGIONALE
<p>Obbligo di estirpazione vigneti impiantati senza autorizzazione</p>	Art. 69 co. 2	<p>- € 6000 per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro 4 mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, come previsto dall'art. 71 del Reg. UE 1308/13;</p> <p>- € 12000 per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza del termine di 4 mesi;</p> <p>- € 20000 per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del termine di 4 mesi.</p>		REGIONALE

<p>Mancato rispetto dei limiti temporali delle autorizzazioni per nuovi impianti art. 62 par. 3 del Reg. UE 1308/13</p>	<p>Art. 69 co. 3</p>	<p>a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola Euro 1.500 per Ettaro, se la superficie impiantata è superiore o eguale al 20% del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;</p> <p>b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 Euro per ettaro se la superficie impiantata è superiore al 20%, ma inferiore o eguale al 60% del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;</p> <p>c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 Euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60%, ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.</p>	<p>REGIONALE</p>
<p>Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5% del totale della superficie concessa con autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari tale percentuale viene aumentata al 10%</p>	<p>Art. 69 comma 4</p>		<p>REGIONALE</p>
<p>Rinuncia del produttore dell'autorizzazione concessa di impianto vigneti superiore al 50% di quella richiesta (Reg. UE 561/2015)</p>	<p>Art. 69 comma 5</p>	<p>Euro 500 per ogni ha o frazione di ha di superficie autorizzata e l'esclusione delle misure di sostegno previste per l'OCM vitivinicola per due anni.</p>	<p>REGIONALE</p>

Divieto di produzione/ vendita/ distribuzione vini provenienti da vigneti non conformi	Art. 69 comma 7	Da Euro 300 a Euro 1.000	ICQRF
Mancata modifica idoneità alla rivendicazione nello schedario viticolo dei vigneti nona venti più i requisiti per la produzione con DO o IG	Art. 69 comma 8	Da Euro 300 a Euro 1.000 *	REGIONALE
Mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nella preparazione dei mosti e vini e prodotti vitivinicoli e non	Art. 70 comma 1	Da Euro 300 a Euro 3000 *	ICQRF
Divieto di introduzione di uve da tavola all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino	Art. 70 comma 2	Da 1.000 Euro a 10.000 Euro, chiusura impianto da due mesi ad un anno In caso di reiterazione sanzione da Euro 5.000 a Euro 40.000 e chiusura impianto da sei mesi a tre anni *	ICQRF
Vinificazione di uve non appartenenti a varietà classificate come uve da vino per la provincia dove sono state raccolte	Art. 70 comma 3	Da 250 Euro a 2.500 Euro In caso di reiterazione dell'illecito si applica da Euro 1500 a 15000; Per infrazioni relative a quantitativi inferiori a 10 Ettolitri la sanzione è pari a Euro 150 *	ICQRF
Divieto di detenere, porre in vendita o somministrare mosti o vini elaborati utilizzando uve difformi da quelle che figurano classificate come uve da vino	Art. 70 comma 4	Sanzione Euro 50 per hL o frazione di hL, ma non inferiore a Euro 1000 *	ICQRF

<p>Violazione al divieto di sovrappressione delle uve, di pressatura delle fecce e violazione dell'obbligo di consegna alla distillazione dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione</p>	<p>Art. 70 comma 5 primo periodo</p>	<p>Da Euro 15 a 75 per 100 kg</p> <p style="text-align: center;">*</p>	<p>ICQRF</p>
<p>Violazione del divieto di rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione</p>	<p>Art. 70 comma 5 secondo periodo</p>	<p>Da Euro 45 a 250 per 100 kg di prodotto e comunque non inferiore a Euro 250.</p> <p>In caso di reiterazione si raddoppia e si applica la chiusura temporanea dell'impianto da tre mesi ad un anno</p> <p>Per le infrazioni relative a quantitativi inferiori a una tonnellata si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 250.</p>	<p>ICQRF</p>
<p>Violazione dell'obbligo di consegna ai distillatori del vino e dell'alcool contenuto nei sottoprodotti nel rispetto delle percentuali stabilite dalla normativa nazionale</p>	<p>Art. 70 comma 5 terzo periodo</p>	<p>Euro 50 per hl o frazione di hl</p> <p>E' sempre disposto l'invio alla distilleria o all'acetificio del vino non consegnato</p>	<p>ICQRF</p>
<p>Mancata o ritardata comunicazione per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi della normativa nazionale</p>	<p>Art. 70 comma 5 quarto periodo</p>	<p>Euro 150</p>	<p>ICQRF</p>

Violazione dell'obbligo di consegna alla distillazione dei prodotti vitivinicoli derivanti da superfici abusivamente piantate a decorrere dal primo settembre 1988 con uve classificate come uve da vino	Art. 70 comma 6	Euro 50 per hl o frazione di hl *	ICQRF
Violazione del divieto di rifermentazione delle vinacce derivanti da superfici abusivamente piantate a decorrere dal primo settembre 1998 per scopi diversi dalla distillazione	Art. 70 comma 6 secondo periodo	Euro 50 per hl o frazione di hl *	ICQRF
Trasgressione alle condizioni, prescrizioni, divieti, e limiti in materia di pratiche e trattamenti enologici stabiliti dal Reg. UE e dalla normativa nazionale	Art. 70 comma 7 primo periodo	Da Euro 7.500 a Euro 45.000 *	ICQRF
Violazione al divieto di immissione al consumo umano diretto di prodotti vitivinicoli non ammessi a tale consumo	Art. 70 comma 7 secondo periodo	Da 7.500 Euro a Euro 45.000 Qualora il fatto si riferisca a violazioni non superiori al 10% dei limiti previsti, all'inosservanza dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni all'Autorità competente o l'omessa annotazione di operazioni nei registri di cantina o nei documenti commerciali si applica la sanzione dell'Art. 76 comma 4 da Euro 600 a Euro 3000	ICQRF

Violazione in materia di aggiunta di sostanze rivelatrici nei vini destinati alla distillazione	Art. 70 comma 8	Da Euro 100 a Euro 5.000. In caso di mancata aggiunta della sostanza rivelatrice, la sanzione è pari a 5.000 Euro *	ICQRF
Violazione prescrizioni in materia di lavorazione e commercializzazione dei vini spumanti e vini frizzanti elaborati o trasformati previste da Reg. UE e dalla normativa nazionale	Art. 70 comma 9	Da Euro 500 a Euro 9.000 *	ICQRF
Violazione delle prescrizioni in materia di lavorazione e commercializzazione dei vini liquorosi previste da Reg. UE e dalla normativa nazionale spumanti e vini frizzanti elaborati o trasformati	Art. 70 comma 10	Da Euro 500 a Euro 10.000 *	ICQRF
Violazione delle prescrizioni in materia di elaborazione e delle prescrizioni sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nonché delle bevande di fantasia previste dai Reg. UE	Art. 70 comma 11	Da Euro 500 a Euro 5.000 *	ICQRF
Violazioni al divieto di utilizzare nelle operazioni di vinificazione prodotti nocivi o sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla normativa UE e nazionale	Art. 71 comma 1	Da Euro 500 per hl di prodotto sofisticato, ma non inferiore a Euro 5.000	ICQRF

Violazione al divieto di utilizzo nelle operazioni di vinificazione o manipolazione dei vini, di alcool, di zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva da vino	Art. 71 comma 2	Euro 250 per hl di prodotto sofisticato *	ICQRF
Violazione al divieto di utilizzo di zucchero e sostanze zuccherine relativo a piccole quantità di prodotti vitivinicoli inferiore al 10% della produzione vitivinicola e non superiore a 500 hl di prodotto trattato e utilizzato per aumentare il titolo alcolometrico nel limite di 1,5% vol, senza utilizzo di altre sostanze non consentite	Art. 71 comma 3	Euro 75 per hl di prodotto *	ICQRF
Responsabilità del tecnico di cantina in materia di operazioni e manipolazioni vietate di cui all'art. 71 comma 1 e 2 del T.U.	Art. 71 comma 4	Euro 500 per hl di prodotto sofisticato, ma non inferiore a euro 5000 *	ICQRF
Divieto di detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati	Art. 72 comma 1	Euro 90 per hl o frazione di hl eccedente	ICQRF

<p>Divieto di detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati IGT, DOC, DOCG</p>	<p>Art. 72 comma 2</p>	<p>IGT euro 135 per hl o frazione di hl eccedente. DOC euro 180 per hl o frazione di hl eccedente. DOCG euro 270 per hl o frazione di hl eccedente. Se il quantitativo è inferiore a 10 hl la sanzione è di euro 45 per hl o frazione di hl eccedente. In ogni caso un quantitativo di prodotto corrispondente per quantità e per qualità alle eccedenze riscontrate deve essere avviato alla distillazione previa denaturazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 3, ovvero ad altra destinazione decisa dall'autorità competente.</p>	<p>ICQRF</p>
<p>Divieto di detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati commesso entro il periodo delle fermentazioni e riguarda prodotti ottenuti dalla stessa azienda</p>	<p>Art. 72 comma 3</p>	<p>Euro 45 per hl o frazione di hl eccedente</p>	<p>ICQRF</p>
<p>Divieto di detenzione delle uve da tavola e dei prodotti ottenuti dalle stesse non giustificati negli stabilimenti di produzione</p>	<p>Art. 72 comma 4</p>	<p>Da Euro 90 per hl o frazione di hl eccedente</p>	<p>ICQRF</p>
<p>Divieto di detenzione di anidride carbonica in violazione delle norme vigenti</p>	<p>Art. 73 comma 1 lett. a)</p>	<p>Da Euro 600 a Euro 15.000 *</p>	<p>ICQRF</p>
<p>Divieto di produzione e detenzione di vini spumanti, vini spumanti di qualità, di qualità di tipo aromatico e vini spumanti gassificati in violazione alle norme vigenti</p>	<p>Art. 73 comma 1 lett. b)</p>	<p>Da Euro 600 a Euro 15.000 *</p>	<p>ICQRF</p>

Divieto di produzione e detenzione di vini frizzanti in violazione delle norme vigenti	Art. 73 comma 1 lett.c)	Da Euro 600 a Euro 15.000 *	ICQRF
Divieto di produzione di mosto cotto in violazione alle norme vigenti	Art. 73 comma 2 lett. a)	Da Euro 300 a Euro 3.000 *	ICQRF
Divieto di detenzione nelle cantine di mosti con titolo alcolometrico inferiore a 8% vol e vinificazione di tali mosti	Art. 73 comma 2 lett. b)	Da Euro 300 a Euro 3.000 *	ICQRF
Divieto di effettuazione di fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito	Art. 73 comma 2 lett. c)	Da Euro 300 a Euro 3.000 *	ICQRF
Divieto di effettuazione di operazioni di aumento titolo alcolometrico volumico naturale e di acidificazione in violazione delle norme vigenti	Art. 73 comma 2 lett. d)	Da Euro 300 a Euro 3.000 *	ICQRF
Divieto di detenzione in cantina nonché nei locali annessi e intercomunicanti anche attraverso cortili di sostanze vietate di cui all'art. 15 del T.U.	Art. 73 comma 3	Da Euro 6.000 a Euro 60.000 *	ICQRF
Divieto di vendita, somministrazione e commercio di mosti e vini in violazione all'art. 25 comma 3 del T.U. senza procedere alla denaturazione e alla distillazione	Art. 73 comma 4	Euro 105 per hl o frazione di hl, ma non inferiore a Euro 600 *	ICQRF

Divieto di detenzione di vino di cui all'art. 24 comma 7 (acidità volatile) del T.U. senza procedere alla denaturazione e senza cedere o spedire il prodotto denaturato nonché i vini nei quali è in corso la fermentazione acetica in stabilimenti diversi dagli acetifici o distillerie	Art. 73 comma 5 lett. a)	Da Euro 600 a Euro 3.000 *	ICQRF
Divieto di adozione di un sistema di chiusura dei recipienti di capacità inferiore a 60 L. in violazione alle norme vigenti	Art. 73 comma 5 lett. b)	Da Euro 600 a Euro 3.000 *	ICQRF
Divieto di detenzione di vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo vendemmiale stabilito ai sensi dell'art. 13 comma 1 del T.U.	Art. 73 comma 5 lett. c)	Da Euro 600 a Euro 3.000 *	ICQRF
Divieto di istituzione di centri di raccolta fuori fabbrica in violazione alle disposizioni di cui all'art. 13 comma 3 primo periodo del T.U.	Art. 73 comma 5 lett. d)	Da Euro 600 a Euro 3.000 *	ICQRF
Divieto di elaborazione di vinello in difformità alle disposizioni di cui all'art. 13 comma 6 del T.U.	Art. 73 comma 5 lett. e)	Da Euro 600 a Euro 3.000 *	ICQRF

<p>Commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui al T.U. in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che le confezioni originali presentino segni di alterazione</p>	<p>Art. 73 comma 6</p>	<p>Non sanzionabile</p>	<p>ICQRF</p>
<p>Violazione dell'obbligo di denaturare le fecce di vino prima che siano estratte dalle cantine con la sostanza rivelatrice. Chiunque impiega la sostanza denaturante in difformità delle norme vigenti in materia</p>	<p>Art. 73 comma 7</p>	<p>Da Euro 100 a Euro 2500</p> <p style="text-align: center;">*</p>	<p>ICQRF</p>
<p>Titolari di cantine o stabilimenti enologici che non presentano al competente ufficio ICQRF la planimetria di cui all'art. 9 T.U.</p>	<p>Art. 73 comma 8</p>	<p>Da Euro 300 a Euro 1500</p>	<p>ICQRF</p>

<p>Divieto di detenere a scopo di commercio mosti e vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentite o che provengono da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite secondo le regole ivi previste.</p> <p>Il divieto di cui al primo periodo non si applica agli stabilimenti che lavorano mosti e succhi destinati all'alimentazione umana e il cui processo produttivo non prevede la fermentazione, purché la rintracciabilità dei prodotti lavorati sia garantita conformemente alle modalità da determinare con decreto del ministero.</p> <p>6) Il divieto di cui al comma 5 si applica altresì ai mosti e ai vini che</p> <p>a) all'analisi organolettica o chimica o microbiologica risultano alterati per malattia o alterati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, salvo che siano denaturati secondo le modalità previste dall'art. 25 comma 3;</p> <p>b) contengono una delle seguenti sostanze: Bromo organico, Cloro organico, Fluoro, Alcol Metilico in quantità superiore a 350 mg/l per i vini rossi e a 250 mg/l per i vini bianchi e rosati;</p> <p>c)all'analisi chimica risultano contenere residui di ferro-cianuro di K e suoi derivati a trattamento ultimato o che hanno subito tale trattamento in violazione delle disposizioni contenute nei decreti di cui all'art. 4.</p>	<p>Art. 73 comma 9</p>	<p>Da Euro 1500 a Euro 15000</p> <p style="text-align: center;">*</p>	<p>ICQRF</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------

Divieto di detenere nelle cantine, negli stabilimenti, nei magazzini nonché nei locali intercomunicanti anche attraverso i cortili, a qualunque uso destinati, prodotti ad uso enologico e nei contenitori di reagenti di laboratorio non consentiti.	Art. 73 comma 10	Da Euro 5000 a Euro10000	ICQRF
Proprietario o conduttore di vigneti che non realizza gli interventi per i quali sono stati richiesti contributi di cui all'art. 7 comma 3 T.U.	Art. 73 comma 11	Sanzione pari all'importo dei contributi ricevuti aumentata di un terzo. Al proprietario o conduttore dei vigneti è revocato il contributo concesso. *	ICQRF
Omessa comunicazione di cui all'art. 13 comma 3 T.U. (utilizzatori di sottoprodotti e distilleria per uso energetico)	Art. 73 comma 12, lett. a)	Da Euro 100 a Euro 1000 *	ICQRF
Omesse comunicazioni di cui all'art. 14 comma 1 T.U. (lavorazioni di mosti di uve fresche mutizzati con alcool di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché della preparazione delle bevande).	Art. 73 comma 12, lett. b)	Da Euro 100 a Euro 1000 *	ICQRF
Omessa comunicazione concernente le fermentazioni e rifermentazioni di cui all'art. 10 T.U.	Art. 73 comma 12, lett. c)	Da Euro 100 a Euro 1000 *	ICQRF
Omessa comunicazione per la produzione di mosto cotto o "saba" o "sapa"	Art. 73 comma 12, lett. d)	Da Euro 100 a Euro 1000 *	ICQRF

Mancate operazioni di denaturazione e di annotazione dei prodotti di cui all'art. 24 comma 7 T.U.	Art. 73 comma 12, lett. e)	Da Euro 100 a Euro 1000 *	ICQRF
Mancato avvio delle vinacce e delle fecci di vino alla distilleria o, ove previsto, agli usi alternativi in violazione dell'art. 13 comma 2 T.U.	Art. 73 comma 12, lett. f)	Da Euro 100 a Euro 1000 *	ICQRF
Mancata comunicazione o comunicazione tardiva della detenzione di vinacce ai sensi dell'art. 13 comma 4 T.U.	Art. 73 comma 12, lett. g)	Da Euro 100 a Euro 1000 *	ICQRF
Violazione in materia di designazione dell'origine in difformità all'art. 55 Reg. CE o inserimento in etichetta di segni, figure, illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata	Art. 73 comma 13	Da Euro 3000 a Euro 18000	ICQRF
Detenzione o vendita di prodotti vitivinicoli in violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di designazione e presentazione	Art. 74 comma 1	Da Euro 250 a 5.000 Euro	ICQRF
Produzione/ Vendita/ distribuzione vini Do o IG che non rispettano i requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Art. 74 comma 2	Da Euro 2.000 a Euro 20.000 Lievi differenze risultanti dalle analisi rispetto al disciplinare di produzione (da 500 euro a 4.500) *	ICQRF

<p>Usurpazione/imitazione/evocazione della Dop/segno distintivo/marchio o utilizzo di indicazioni ingannevoli ovvero utilizzo di denominazioni usurpate evocative o mandaci su imballaggi, involucri o documenti commerciali</p>	<p>Art. 74 commi 3 e 4</p>	<p>Da Euro 2.000 a 13.000 -Da Euro 500 a Euro 4.500 (inosservanza delle modalità di indicazione previste dal disciplinare e dall'art. 27 comma 3) - Da Euro 200 a Euro 1.000 (errori formali di etichettatura per difformità di posizione, di dimensione, di aggiunta menzioni o specificazioni che non arrecano danno o confusione ai consumatori)</p> <p style="text-align: center;">*</p>	<p>ICQRF</p>
<p>Divieto di utilizzo di indicazioni false o ingannevoli sulla confezione, sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti ovvero utilizzo contenitori non conformi a quanto prescritto nei disciplinari di produzione o che possono indurre in errore sull'origine</p>	<p>Art. 74 comma 5</p>	<p>Da Euro 1.000 a Euro 10.000 - anche in ipotesi di menzione nell'etichettatura di medaglie o riconoscimenti di concorsi enologici per partite di prodotti vinicoli non aventi i requisiti; - Da Euro 100 a Euro 500 per errori formali sull'etichettatura, per difformità di posizione, di dimensione, di aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano danno o confusione ai consumatori</p> <p style="text-align: center;">*</p>	<p>ICQRF</p>
<p>Violazioni delle disposizioni relative alla produzione e commercializzazione dei vini a IGP e DOP designati con la qualificazione "novello"</p>	<p>Art. 74 comma 6</p>	<p>Da Euro 50 a Euro 150 per hl o frazione di hl</p> <p>In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a Euro 250</p> <p style="text-align: center;">*</p>	<p>ICQRF</p>
<p>Divieto di alterazione/ contraffazione ovvero acquisto/ detenzione/ cessione o utilizzo di contrassegni alterati o contraffatti</p>	<p>Art. 74 comma 7</p>	<p>Da 30.000 Euro a 100.000 Euro in aggiunta alle sanzioni penali di cui agli artt. 468-469 c.p. Ampliamento fattispecie e aggravamento trattamento sanzionatorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - contraffazione/ alterazione codici identificazione alternativi ai contrassegni; - utilizzo su più recipienti del medesimo codice di identificazione di cui all'art. 48 comma 8; - Utilizzo codici di identificazione di cui all'art. 48, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato; <p><i>(sanzione da 30.000 Euro a 100.000 Euro, reclusione da uno a cinque anni e multa da 200 Euro a 2.000 Euro)</i></p>	<p>ICQRF</p>

		*	
Omessa o irregolare apposizione sui recipienti dei prescritti contrassegni	Art. 74 comma 8	Da Euro 10.000 a Euro 50.000 anche in caso di omessa apposizione dei codici di identificazione di cui all'art. 48 comma 8, secondo periodo. Riduzione sanzione a euro 1000 (numero pari o inferiore a 50 confezioni per ciascun lotto)	ICQRF
		*	
Divieto di adozione di una DO o IG come ditta, ragione o denominazione sociale o in aggiunta ai termini "cantina" "fattoria"	Art. 74 comma 9	Da Euro 1.000 a Euro 10.000	ICQRF
		*	
Divieto di comportamento idoneo a indurre in errore sulla vera origine dei prodotti			ICQRF
Deroga applicazione sanzioni sulle violazioni in materia di designazione e presentazione	Art. 74 comma 10	Commerciante che vende, pone in vendita o distribuisce vini a DOP o a IGP in confezioni originali, non sanzionabile, salvo ipotesi di concorso)	ICQRF

Divieto di utilizzo del riferimento alla DOP o all'IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati in assenza di autorizzazione del Consorzio/Ministero	Art. 74 comma 11	Da Euro 3.000 a Euro 20.000 *	ICQRF
Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie non riferite alla DOP o all'IGP e riguardanti esclusivamente forma e dimensioni del carattere	Art. 74 comma 13	Da Euro 500 a Euro 4.500	ICQRF
Divieto di vendita in contenitori di cui all'art. 47 del T.U. (pulcianella, bottiglia marsala e fiasco toscano) di vini diversi da quelli per i quali sono riservati tali contenitori	Art. 74 comma 14	Da Euro 150 a Euro 1.500 *	ICQRF
Divieto di vendita di bevande diverse da quelle indicate dall'art. 43 comma 2 del T.U. (sciropo, succo di uve) utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità della bevanda denominazioni o raffigurazioni che richiamano la vite, l'uva o il mosto	Art. 74 comma 15	Da Euro 1.500 a 15.000 *	ICQRF
Divieto di utilizzo della DO nella ragione o nella denominazione sociale di organizzazione diversa dal consorzio di tutela	Art. 74 comma 16	Euro 20.000 più sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o della denominazione sociale	ICQRF

Divieto di organizzazione concorsi enologici in assenza di autorizzazione ministeriale	Art. 75	Euro 2.000	ICQRF
Divieto di utilizzo della denominazione “aceto di...” per i prodotti che non hanno le caratteristiche previste dalle normative	Art. 76 comma 1	Da Euro 75 a Euro 100 per quintale o frazione di quintale irregolare, ma non inferiore a Euro 250 *	ICQRF
Chiunque produce, detiene, trasporta o fa trasportare o pone in commercio aceti che: - all’esame organolettico, chimico o microscopico risultano alterati o comunque inadatti al consumo umano diretto; - contengono aggiunte di alcool etilico, acido acetico sintetico o liquidi acetici, acido acetico glaciale aggiunto	Art. 76 comma 2	Da Euro 75 a Euro 100 per quintale o frazione di quintale irregolare, ma non inferiore a Euro 250 *	ICQRF
Divieto di detenzione negli stabilimenti di elaborazione degli aceti, nei locali annessi e/o comunicanti, di prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida	Art. 76 comma 3	Da Euro 75 a Euro 100 per quintale o frazione di quintale irregolare, ma non inferiore a Euro 250	ICQRF

Divieto di utilizzo della denominazione di aceto di vino per prodotti ottenuti mediante acetificazione di vini che hanno un contenuto di acido acetico superiore a quello previsto dalla normativa vigente	Art. 76 comma 4 lett. a)	Da Euro 600 a Euro 3000 *	ICQRF
Divieto di detenzione, produzione e imbottigliamento negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da quelli previsti dall'art. 50 comma 2 T.U.	Art. 76 comma 4, lett. b)	Da Euro 600 a Euro 3000	ICQRF
Divieto di ricorso a pratiche e trattamenti enologici non consentiti nella preparazione degli aceti	Art. 76 comma 4, lett. c)	Da Euro 600 a Euro 3000	ICQRF
Divieto di aggiunta all'aceto di sostanze aromatizzanti in violazione dell'art. 53 T.U. e violazione nella composizione e nelle modalità di preparazione degli aceti aromatizzati	Art. 76 comma 4, lett. d)	Da Euro 600 a Euro 3000 *	ICQRF
Divieto di utilizzo della denominazione "aceto di...aromatizzato" per prodotti che non possiedono le caratteristiche previste dall'art. 53 comma 2 del T.U.	Art. 76 comma 4 lett. d)	Da Euro 600 a Euro 3.000	ICQRF

Divieto di detenzione di acido acetico nonché di altra sostanza atta a sofisticare gli aceti negli stabilimenti di produzione di aceti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili	Art. 76 comma 6 lett. a)	Da Euro 600 a Euro 20.000	ICQRF
Divieto di effettuare la distillazione dell'aceto	Art. 76 comma 6 lett. b)	Da Euro 600 a Euro 20.000	ICQRF
Divieto di trasportare o di far trasportare e/o detenere, mettere in commercio o comunque di utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica	Art. 76 comma 6 lett. c)	Da Euro 600 a Euro 20.000 *	ICQRF
Violazioni in materia di denominazione di "aceto di...", seguita dall'indicazione della materia prima, utilizzata dal prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, con un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una quantità di alcol etilico non superiore a 0,5% in volume (Art. 49 commi 1 e 2 del T.U.)	Art. 76 comma 7	Da Euro 500 a Euro 2.500	ICQRF

Divieto di utilizzo delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche nella designazione dell'aceto che non possiede tali caratteristiche	Art. 76 comma 8	Da Euro 75 per ogni q.le o frazione di q.le irregolare, ma non inferiore a Euro 500 *	ICQRF
Divieto di trasportare o far trasportare al di fuori degli stabilimenti di produzione le fecce e le vinacce destinate alla distillazione o alla distruzione senza aver proceduto alla denaturazione	Art. 76 comma 9	Da Euro 100 a Euro 5.000 *	ICQRF
Divieto di vendere, trasportare o far trasportare i sidri, mosti e gli altri prodotti di cui all'art. 57 del T.U.	Art. 76 comma 10	Da Euro 1.500 a Euro 3.000 *	ICQRF
Divieto di comportamento diretto a ritardare, ostacolare o impedire il libero accesso degli agenti preposti alla vigilanza ovvero a impedire il prelevamento di campioni o mancata esibizione della documentazione ufficiale e dei registri	Art. 77 comma 1	Da Euro 1.000 a Euro 10.000 *	ICQRF
Mancata presentazione o presentazione in modo difforme della dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza	Art. 78 comma 1	Da Euro 300 a Euro 3.000 Se si tratta di prodotti DOP o IGP, la sanzione è aumentata nel minimo a Euro 500,00 *	ICQRF

Dichiarazioni contenenti errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o al conseguimento di aiuti UE, nonché dichiarazioni riferite a 0,50 ha e per produzioni inferiori a 100 hl o 10 toni	Art. 78 comma 1 secondo periodo	Da Euro 50 a Euro 300,00 *	ICQRF
Dichiarazioni di vendemmia e di produzione vitivinicola con quantitativi maggiori di quelli effettivamente prodotti (per tutte le tipologie di prodotti dop e non)	Art. 78 comma 2	Da Euro 2.000 a Euro 10.000 Se il quantitativo irregolare è superiore a 10 ton o 100 hl, la sanzione viene raddoppiata *	ICQRF
Dichiarazioni di vendemmia, produzione vitivinicola e giacenza presentate in ritardo In caso di ritardo che non supera i 30 giorni	Art. 78 comma 3 primo periodo Art. 78 comma 3 secondo periodo Art. 78 comma 3 terzo periodo	Euro 1.000 Euro 300 Aumento di Euro 500 se comprende prodotti DOP o IGP *	ICQRF
Violazioni in materia di documenti di accompagnamento, tenuta dei registri e della documentazione ufficiale prevista dalla normativa vigente Chiusura stabilimenti per violazione degli artt. 70 comma 3, 71 commi 1 e 2, 72 commi 1 e 3, 73 comma 10 reiterata nei 5 anni precedenti il prefetto può disporre la chiusura degli stabilimenti da 1 a 18 mesi	Art. 78 comma 4 primo periodo Art. 78 comma 4 secondo periodo Art. 84 T.U.	Da Euro 500 a Euro 15.000 Da Euro 150 a Euro 4.000 *	ICQRF

Irregolarità nella dichiarazione di vendemmia	Art. 78 comma 1, seconda parte	<p>Da Euro 300 a Euro 3.000</p> <p>Da Euro 500 a Euro 3.000 (vini a DOP e IGP)</p> <p>Da Euro 50 a Euro 300 (Errori non rilevanti ai fini della quantificazione, qualificazione del prodotto o conseguimento aiuti UE ovvero produzioni inferiori a 100 hl o a 10 tonnellate)</p> <p style="text-align: center;">*</p>	ICQRF
Non conformità grave accertata dalla struttura di controllo	Art. 79 comma 1	<p>Da Euro 2.000 a Euro 13.000.</p> <p>Riduzione della metà (differenze all'interno di una soglia di tolleranza dell'1,5% ovvero superfici o quantità di prodotti o materie prime non superiori a 10 ettolitri di vino, 15 quintali di uva o 1000 metri quadrati di vigneto)</p>	ICQRF
La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando per la fattispecie è già prevista sanzione ai sensi di altra norma contenuta nel presente titolo	Art. 79 comma 2		ICQRF
Inadempimento da parte di un soggetto immesso nel sistema di controllo degli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo	Art. 79 comma 3	<p>Sanzione pari all'importo non corrisposto più la sanzione accessoria della sospensione del diritto all'utilizzo della denominazione protetta (art. 79 comma 4)</p>	ICQRF

<p>Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5% del totale della superficie concessa con autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10%</p>	<p>Art. 79 comma 4</p>		<p>ICQRF</p>
<p>Divieto di comportamento diretto ad ostacolare l'esercizio dell'attività di controllo (inottemperanza alla specifica intimazione ad adempiere entro 15 gg formulata dall'ICQRF</p>	<p>Art. 79 comma 5</p>	<p>Euro 1.000 No sanzione accessoria</p>	<p>ICQRF</p>
<p>Qualora, in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo, si accerti una discordanza inferiore al 5% del potenziale produttivo aziendale impiantato, ma complessivamente non superiore a 0,5 ettari, non si applicano sanzioni, tali superfici se già impiantati alla data di entrata in vigore, possono essere iscritte nello schedario viticolo. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale è aumentata al 10%.</p>	<p>Art. 79 comma 6</p>		<p>ICQRF</p>
<p>Inadempimento della struttura di controllo alle prescrizioni o agli obblighi delle autorità pubbliche ovvero svolgimento di attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzato (inottemperanza alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero entro 15 gg)</p>	<p>Art. 80 commi 1 e 2</p>	<p>Da Euro 3.000 a Euro 30.000 Responsabilità solidale con la struttura di controllo del soggetto con funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione</p>	<p>ICQRF</p>

Divieto di comportamento della struttura di controllo diretto a discriminare ovvero ostacolare l'esercizio del diritto di accesso al sistema	Art. 80 comma 3	Da Euro 5.000 a Euro 50.000	ICQRF
Inadempimento degli obblighi da parte di un soggetto immesso nel sistema di controllo nei confronti del consorzio di tutela	Art. 81 comma 2	Sanzione pari all'importo non corrisposto più la sanzione accessoria della sospensione del diritto all'utilizzo della denominazione protetta (art. 79 comma 4)	ICQRF
Divieto di svolgimento da parte di soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di attività attribuibili al consorzio di tutela senza il preventivo consenso dello stesso	Art. 81 comma 1	Euro 20.000	ICQRF
Per l'illecito previsto al comma 2, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione	Art. 81 comma 3		ICQRF

Inadempimento del consorzio di tutela alle prescrizioni o obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o eventuali disposizioni del MIPAAF ovvero attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento (inottemperanza alla specifica intimazione ad adempiere entro 15 gg)	Art. 82 comma 1	Da Euro 5.000 a Euro 50.000 *	ICQRF
Divieto di comportamento del consorzio di tutela diretto a discriminare o ostacolare l'esercizio del diritto di accesso al consorzio	Art. 82 comma 2	Da Euro 6.000 a Euro 60.000 *	ICQRF
Per tutte le sanzioni che non superano la somma di Euro 50.000, la competenza rimane ai direttori degli uffici circoscrizionali territoriali, mentre per le cifre superiori la competenza è attribuita al direttore generale Vico.			

* Salvo che il fatto costituisca reato in virtù di tale clausola di riserva, le due norme, penale e amministrativa, si trovano in rapporto di sussidiarietà e non di specialità. Ciò implica che potrà ritenersi integrato illecito amministrativo solo laddove il fatto materiale non presenti gli elementi costitutivi del reato.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

La sanzione amministrativa pecuniaria, con pagamento in misura ridotta ex art. 16 legge 689/81 la somma è ridotta del 30% se si effettua il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica (D.L. 91/2014 convertito in legge 116/2014).

Sono escluse le fattispecie in cui è prevista l'applicazione anche di sanzione amministrativa non pecuniaria (accessoria).

DIFFIDA

E' prevista la generale estensione per tutte le violazioni della normativa agroalimentare che

prevedono la sola sanzione pecuniaria, dell'istituto della diffida, purché le predette violazioni siano di lieve entità e sanabili. In tali casi l'organo di controllo diffida il soggetto interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida l'organo di controllo procede alla contestazione della violazione accertata escludendo il pagamento in misura ridotta.

PAGAMENTO DELLE SANZIONI

Art. 83 comma 2 Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dalla presente legge è effettuato presso le competenti tesorerie dello stato su apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello stato. Il versamento delle somme dovute per sanzioni a favore delle Regioni e delle Province Autonome è effettuata presso il tesoriere regionale o provinciale. I pagamenti non possono essere effettuati con F23, eccetto quelli per spese di notifica e di procedimento. Resta consentito il pagamento mediante bonifico bancario o postale.